



Fondazione
CONSULENTI
del LAVORO di MILANO



SCHEDA OPERATIVA

LEGGE DI BILANCIO 2026

1/2026
GENNAIO 2026



INTRODUZIONE

COLLANA “SCHEDA OPERATIVA”: LA LEGGE DI BILANCIO 2026

La Legge di Bilancio 2026, entrata in vigore il 1° gennaio 2026, introduce importanti novità che interessano direttamente consulenti del lavoro, imprese, HR manager, professionisti e lavoratori. Questo e-book offre una guida operativa alle principali disposizioni della manovra finanziaria, con un'analisi puntuale degli ambiti che impattano sul mondo del lavoro e sulle scelte strategiche delle organizzazioni. Si precisa che, per completare il quadro di riferimento, occorrerà attendere gli emanandi decreti ministeriali nonché le istruzioni operative di Inps, Inail, Ministero del Lavoro e Agenzia delle Entrate.

Il volume approfondisce le misure in materia di lavoro e politiche occupazionali, con particolare attenzione agli incentivi all'assunzione e ai contratti di lavoro; le novità in ambito previdenziale e quelle riguardanti la previdenza complementare; gli interventi sul welfare e le misure per le famiglie, compresi i sostegni alla genitorialità e al reddito; le disposizioni fiscali che incidono sul costo del lavoro e sulla tassazione; infine, gli ammortizzatori sociali e gli strumenti di sostegno al reddito.

Nell'e-book vengono messi in evidenza

- Gli articoli e i commi di riferimento
- Le modifiche normative introdotte
- Le implicazioni pratiche per aziende e lavoratori
- Le decorrenze e le eventuali indicazioni operative

SOMMARIO

FISCO	4
AMMORTIZZATORI SOCIALI E MISURE PER LA FAMIGLIA	9
INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI E WELFARE	21
PENSIONI E PREVIDENZA COMPLEMENTARE	26

FISCO

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
Art.1, c.3	Aliquote Irpef	Riduzione Irpef 2° scaglione	L'aliquota Irpef per i redditi oltre 28.000 e fino a 50.000 euro è ridotta dal 35% al 33%	01/01/2026	
Art.1, c.4	Detrazioni Irpef	Riduzione detrazioni per oneri Irpef di cui all'art. 16-ter del TUIR	Riduzione detrazioni Irpef per un importo pari a 440 euro per redditi superiori a 200.000 euro	01/01/2026	
Art.1, cc.25-26	Redditi esteri	Innalzamento a: <ul style="list-style-type: none"> 300.000 euro (in precedenza 200.000 euro) dell'imposta sostitutiva dovuta per ciascun periodo d'imposta in riferimento al quale opera l'opzione; 50.000 euro (in precedenza 25.000 euro) dell'imposta sostitutiva dovuta per ciascuno dei familiari 	<p>La Legge di Bilancio 2026 interviene sull'articolo 24-bis del TUIR in materia di "Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia", che prevede la possibilità, in caso di trasferimento della residenza in Italia,</p> <ul style="list-style-type: none"> di assoggettare ad imposta sostitutiva i redditi prodotti all'estero (calcolata in via forfetaria, indipendentemente dall'importo dei redditi percepiti), purché gli interessati non siano stati fiscalmente residenti in Italia per almeno 9 periodi d'imposta nel corso dei 10 che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione. <p>L'innalzamento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> 300.000 euro (in precedenza 200.000 euro) dell'imposta sostitutiva dovuta per ciascun periodo d'imposta in riferimento al quale opera l'opzione; 50.000 euro (in precedenza 25.000 euro) dell'imposta sostitutiva dovuta per ciascuno dei familiari 	01/01/2026	Tali modifiche trovano applicazione nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza in Italia (intesa come dimora abituale ai sensi dell'articolo 43 del codice civile) a partire dal 1° gennaio 2026

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
Art.1, c.116	Divieto di compensazione crediti in F24 in presenza di somme iscritte a ruolo	Ampliamento del divieto di compensazione crediti in F24 in presenza di somme iscritte a ruolo superiori a 50.000 euro	Ampliamento del divieto di compensazione crediti in F24 in presenza di somme iscritte a ruolo superiori a 50.000 euro (prima 100.000 euro, art.5, c.7, D.lgs. n. 33/2025)	01/01/2026	
Art. 1, c. 137	Modifica alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario	Esclusione dall'applicazione dell' aliquota addizionale del 10% sugli emolumenti variabili eccedenti il triplo della parte fissa della retribuzione, a condizione che il soggetto erogatore versi una somma almeno doppia rispetto all'addizionale dovuta a favore di enti del Terzo Settore che non controllano il soggetto erogatore, né sono controllati da quest'ultimo o da un soggetto che controlla entrambi. Ai fini della disapplicazione dell'addizionale, il versamento della somma dovrà riferirsi all'ammontare complessivo dell'addizionale dovuta per il periodo.		01/01/2026	Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni in oggetto

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
Art.1, commi 649-650	Adeguamento addizionali regionali e comunali	<p>1. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026, 2027 e 2028, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'art.11 Tuir, vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2026 (ovvero 1.1.2026). (co. 649)</p> <p>2. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non approvino entro i termini stabiliti la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per gli anni di imposta 2025, 2026, 2027 e 2028, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento (co. 649)</p>	<p>1. Con la legge di Bilancio 2026 la previsione a latere viene estesa al 2028.</p> <p>2. Con la legge di Bilancio 2026 la previsione a latere viene estesa al 2028.</p>	01/01/2026	

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
Art.1, commi 649-650	Adeguamento addizionali regionali e comunali	<p>3. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026, 2027 e 2028, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'art. 11 Tuir vigenti fino all'1.1.2026. Per gli anni d'imposta 2025 e 2026, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote è fissato rispettivamente al 15 aprile 2025 e al 15 aprile 2026, in deroga a quanto previsto in via ordinaria (co. 650).</p> <p>4. Qualora i comuni non adottino la deliberazione relativa ad aliquote differenziate dell'addizionale comunale o non la trasmettano entro il termine stabilito dalla legge, per gli anni di imposta 2025, 2026, 2027 e 2028, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento (co. 650).</p>	<p>3. Con la legge di bilancio 2026 le previsioni a latere vengono estese al 2028 (primo alinea) e al 2026 (secondo alinea).</p> <p>4. Con la legge di bilancio 2026 la previsione a latere viene estesa al 2028.</p>	01/01/2026	<p>In sintesi: i commi 649 e 650 estendono fino all'anno 2028 la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di determinare aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, Tuir vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025.</p> <p>Inoltre, si proroga fino al 2028 la possibilità di determinare, in termini analoghi, aliquote differenziate anche per l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Si dispone inoltre che, sia per le regioni sia per i comuni, nel caso di mancata approvazione entro i termini fissati dalla vigente normativa della delibera di determinazione degli scaglioni e delle aliquote sopra indicate si continueranno ad applicare le aliquote vigenti nell'anno precedente a quello di riferimento.</p>

AMMORTIZZATORI SOCIALI E MISURE PER LA FAMIGLIA

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
Art.1, cc.153, 154, 155	Autorizzazione di spesa per sgravi contributivi giovani, donne e Zes	Autorizzazione di spesa per sgravi contributivi giovani, donne e Zes	Inserita autorizzazione di spesa per “incrementare l'occupazione giovanile stabile, (...) favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, (...) sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e (...) contribuire alla riduzione dei divari territoriali”, destinata ad esoneri contributivi per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato avvenuti nel 2026, che saranno regolamentati da apposito D.M. che terrà conto degli esoneri già in essere di cui agli articoli 22,23 e 24 del D.l. n. 60/2024 (bonus giovani, bonus donne, bonus ZES)	01/01/2026 o diversa data stabilita da D.M.	Occorre attendere apposito DM che disciplina misura, termini e modalità della norma sull'esonero
Art.1, c.156	Proroga lavoro occasionale in agricoltura	Reso strutturale dal 2026 il lavoro occasionale in agricoltura	Il contratto di lavoro occasionale in agricoltura di cui alla L. n. 197/2022, art.1, c.343, è misura strutturale dal 01/01/2026	01/01/2026	
Art.1, c.164	Indennità temporanea marittimi 2026	Finanziamento per il 2026 dell'indennità temporanea marittimi per sospensione lavoro da arresto temporaneo obbligatorio e non	Indennità temporanea marittimi per sospensione lavoro da arresto temporaneo obbligatorio e non, finanziamento 2026 di 30 euro al giorno	01/01/2026	

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
Art.1, c.165	Stanziamiento risorse per completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148	Stanziamiento 100 milioni di euro per completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, per l'anno 2026	Stanziamiento 100 milioni di euro per completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per l'anno 2026	01/01/2026	
Art.1, c.166	Proroga esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa	Proroga a tutto il 2026 dell'esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa	Proroga a tutto il 2026 dell'esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di dodici mesi	01/01/2026	
Art.1, c.167	Proroga trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi	Proroga trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi	Proroga a tutto il 2026 del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi ex articolo 44 del D.l. 28 settembre 2018, n. 109, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 100 milioni di euro	01/01/2026	

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
Art.1, c.168	Proroga trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA	Proroga trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA	Proroga a tutto il 2026 del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA nel limite di spesa di 19 mln. di euro	01/01/2026	
Art.1, c. 170	Sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center	Sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center	Sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center di cui all'articolo 44, comma 7, D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148: finanziati 20 mln. di euro per il 2026	01/01/2026	
Art.1, c. 171	Proroga cigs imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori	Proroga cigs imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille	Proroga per il 2026 della cigs nel caso di imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi	01/01/2026	

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
Art.1, c.172	Proroga trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi	Proroga trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi	Proroga per il 2026 del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi, di cui all'articolo 44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, primo e secondo periodo, D.l. 28 settembre 2018, n. 109, per una durata massima 6 mesi	01/01/2026	
Art.1, c.176	Erogazione NASPI per autoimprenditorialità	Erogazione NASPI per autoimprenditorialità non più in un'unica soluzione ma in due rate	L'erogazione della NASPI per l'autoimprenditorialità avviene ora in due rate , la prima in misura pari al 70% dell'intero importo e la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata della stessa e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione previa verifica della mancata rioccupazione e della titolarità di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidità	01/01/2026	

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
Art.1, c. 158-161	Disposizioni in materia di Assegno di Inclusione	Modifiche alla disciplina sull'assegno di inclusione	<p>Semplificata la procedura di rinnovo dell'Assegno di Inclusione, eliminando la sospensione obbligatoria di un mese tra un periodo e l'altro e subordinando il rinnovo alla presentazione di una nuova domanda per l'erogazione del beneficio. Viene, altresì, specificato che l'importo della prima mensilità di rinnovo è pari al 50 per cento dell'importo mensile del beneficio economico.</p> <p>Inoltre, la Legge di Bilancio 2026 prevede che i nuclei familiari, il cui diciottesimo mese di percezione del beneficio in questione corrisponde a novembre 2025, continuino a percepire il contributo straordinario aggiuntivo all'Assegno di Inclusione.</p> <p>Infine, viene disposto un progressivo aumento dei limiti di spesa ai fini dell'erogazione del beneficio economico (si parte da 160 milioni nel 2026, per arrivare a 181,5 milioni nel 2033) e, in contemporanea, una riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva</p>	01/01/2026	
Art.1, c. 207	Indennità lavoratrici madri	Elevato l'importo dell'indennità mensile per lavoratrici madri per l'anno 2026	Per il 2026 elevato l'importo dell'indennità mensile per lavoratrici madri a 60 euro, per madri di tre o più figli dipendenti con contratto a tempo determinato. o autonome, fino ai 18 anni del figlio più piccolo, e madri di due o più figli dipendenti con contratto sia a tempo determinato. che a tempo indeterminato e autonome, fino ai 10 anni del figlio più piccolo. In tutti i casi spettante per chi ha redditi da lavoro non superiori a 40.000 euro	01/01/2026	

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
Art.1, cc. da 210 a 213	Esonero contributivo per assunzione di lavoratrici madri	Esonero contributivo per assunzione di lavoratrici madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi	Esonero pari al 100% dei contributi Inps a carico azienda entro il limite annuale di 8.000 euro. Durata pari a: 12 mesi per assunzioni a tempo determinato; 18 mesi se successiva trasformazione del contratto a tempo determinato; in contratto a tempo indeterminato; 24 mesi per assunzione a tempo indeterminato. Escluso lavoro domestico e apprendisti	01/01/2026	Occorre attendere la circolare operativa Inps per poter beneficiare dell'esonero
Art.1, cc. da 215 a 218	Esonero contributivo per incentivare conciliazione vita-lavoro	Esonero contributivo per trasformazione contratti - come da comma 214 - ma senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro	Esonero del 100% Inps carico ditta, nei limiti di 3.000 euro annui, esclusi domestici e apprendisti; attuabile con specifico D.M.	01/01/2026	Occorre attendere D.M. attuativo (va chiarito se l'esonero si calcola solo su quota orario ridotta o sul totale)
Art.1, c. 206	Esonero lavoratrici madri di cui alla L. n. 207/2024	Procrastinata l'entrata in vigore al 01/01/2027	L'esonero parziale strutturale per lavoratrici madri dipendenti e autonome, introdotto dal c. 219, art.1, L. n. 207/2024 entrerà in vigore dal 01/01/2027	01/01/2026	

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
Art.1, c. 214	Priorità nella trasformazione di contratti part-time per conciliazione vita-lavoro	Il genitori di almeno 3 figli conviventi fino ai 10 anni del figlio più piccolo o senza limite di età in caso di figli con disabilità hanno la priorità nella trasformazione di contratti da full-time a part-time e rimodulazione del part-time	I genitori di almeno 3 figli conviventi fino ai 10 anni del figlio più piccolo o senza limite di età in caso di figli con disabilità hanno la priorità nella trasformazione di contratti da full-time a part-time e rimodulazione del part-time che determina una riduzione dell'orario di lavoro di almeno 40 punti percentuali rispetto all'orario precedente	01/01/2026	
Art.1, c. 219	Aumento età massima figli per fruizione congedi parentali	Elevata a 14 anni l'età massima dei figli per congedi parentali	L'attuale età massima di 12 anni dei figli per la fruizione dei congedi parentali passa a 14 anni	01/01/2026	
Art.1, c. 220	Aumento durata congedi per malattia dei figli ed età massima degli stessi	Elevato a 10 giorni l'anno il limite dei congedi per malattia del figlio di età compresa tra i 3 e i 14 anni (prima 8 anni)	L'attuale età massima di 8 anni dei figli per la fruizione dei congedi per malattia degli stessi parentali passa a 14 anni, e il numero di giorni fruibili aumenti dagli attuali 5 a 10 giorni	01/01/2026	
Art.1, c. 221	Contratto a tempo determinato per affiancamento del genitore rientrato a lavoro dopo il congedo di maternità/paternità	Il contratto a tempo determinato stipulato per sostituzione del genitore in congedo di maternità/paternità può essere prorogato per affiancamento del medesimo genitore sostituito una volta rientrato a lavoro fino al compimento di un anno di età del figlio	Viene concessa la proroga di un contratto a termine stipulato per sostituire una lavoratrice assente per maternità, per affiancarla nel suo rientro al lavoro dal congedo, fino a compimento del primo anno di età del figlio	01/01/2026	

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
Art.1, c. 208	Disposizioni in materia di calcolo ISEE	Modifiche al calcolo ISEE	L'ISEE ha efficacia anche su Assegno di Inclusione, Supporto per la formazione e il lavoro, AUU, Bonus Asili nido, Bonus Bebè	01/01/2026	<ol style="list-style-type: none"> Innalzamento del valore della abitazione (esclusa da computo) Ridefinite maggiorazioni specifiche, in base a numero figli
Art. 1, cc. 228 e 230	Contrasto della violenza di genere	Incremento fondo	Finalità: <ol style="list-style-type: none"> potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza; favorire e potenziare le azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio 	01/01/2026	
Art. 1, cc. 229	Contrasto della violenza di genere	Incremento fondo	Finalità: rifinanziamento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza	01/01/2026	

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
Art. 1, cc. 231	Contrasto della violenza di genere	Istituzione fondo	Finalità: consentire alle donne vittime di violenza di genere di accedere ad ogni servizio, strumento e agevolazione per i quali la fruizione sia condizionata alla presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per i primi dodici mesi successivi alla presa in carico e all'avvio degli interventi di protezione	01/01/2026	Si attende emanazione di Decreto MEF, entro 30 gg., con cui si stabiliscono i criteri e le modalità di attuazione della previsione
Art. 1, cc. 233	Contrasto della violenza di genere	Istituzione fondo ed erogazione di contributi in favore delle scuole, per il tramite dei Comuni	Finalità: incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale attività educative, volte al contrasto della violenza contro le donne, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, con il riferimento alla violenza contro le donne, nonché in materia di pari opportunità, consenso, diritto all'integrità fisica e rispetto reciproco, finalizzate allo sviluppo della consapevolezza affettiva, anche con il coinvolgimento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti	01/01/2026	Si attende emanazione di Decreto Ministero Interno, entro 30 gg., con cui si stabiliscono i criteri e le modalità di riparto del fondo

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
Art. 1, cc. 813-817	Contrasto della violenza di genere, e di fenomeni di bullismo e cyberbullismo – Progetto EDUCARE AL RISPETTO	Istituzione fondo ed erogazione di contributi in favore delle scuole, per il tramite dei Comuni	<p>Progetto nelle scuole secondarie di primo grado attraverso programmi educativi basati sull'attività sportiva.</p> <p>Le attività del progetto sono finalizzate a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. promuovere negli studenti il rispetto delle regole, il controllo dell'aggressività e la gestione delle emozioni; 2. diffondere percorsi di educazione alla parità di genere e alla prevenzione della violenza contro le donne; 3. prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo inclusione, rispetto reciproco e benessere relazionale 	01/01/2026	Si attende emanazione di Decreto Ministero Istruzione e Merito, insieme a Ministero Sport e Ministero Famiglia, con cui si stabiliscono i criteri di individuazione delle scuole partecipanti, le modalità di riparto del fondo, e il monitoraggio dei risultati.
Art. 1, cc. 849	Contrasto della violenza di genere	Implementazione del fondo destinato ai centri per il recupero degli uomini autori di violenza		01/01/2026	

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
Art. 1, cc. 883	Contrasto della violenza di genere	Rifinanziamento per potenziamento percorsi formativi nelle scuole	Programmazione di percorsi formativi e didattici già attivati dal Ministero dell'istruzione e del merito, per il tramite dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), nelle istituzioni scolastiche, in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere	01/01/2026	
Art. 1, cc. 234-235	Sostegno Genitori separati/ divorziati non assegnatari della abitazione familiare	Istituzione di un fondo	Istituzione del Fondo al fine di garantire un sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di età	01/01/2026	Si attende emanazione di Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti, di concerto con MEF, con cui si stabiliscono i criteri e le modalità di erogazione del contributo
Art. 1, cc. 822	Fondo cultura terapeutica e cura sociale	Istituzione di un fondo	Fondo istituito al fine di sostenere gli enti locali, gli enti del Terzo settore, le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni della società civile, che rendono fruibili le arti dello spettacolo e il patrimonio culturale quali strumenti terapeutici per fornire sollievo alle persone con disabilità o in situazione di marginalità sociale e alle loro famiglie	01/01/2026	

INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI E WELFARE

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
Art.1, cc. da 860 a 862	Decontribuzione Sud e incentivo under 36 alle agenzie di assicurazione	Estesa la decontribuzione Sud e l'incentivo under 36 ex L. n. 178/2020 alle agenzie di assicurazione	<p>Viene rimossa l'esclusione delle agenzie di assicurazione e simili dall'applicazione della decontribuzione Sud di cui ai cc. da 161 a 167, art. 1, L. n. 178/2020, e del bonus under 36 di cui ai cc. da 10 a 15, art.1, L. n. 178/2020 per i datori di lavoro con codice Ateco:</p> <ul style="list-style-type: none"> -66.22.01 Broker di assicurazioni -66.22.02 Agenti di assicurazioni -66.22.03 Sub-agenti di assicurazioni -66.22.04 Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni. <p>Il relativo credito deve essere recuperato entro e non oltre il 31.12.2026</p>	01/07/2022 – 31/12/2024 con recupero entro il 31.12.26	<p>Gli importi di entrambi gli esoneri precedenti al 01/07/2022 non sono recuperabili.</p> <p>Occorre attendere la circolare operativa Inps</p>

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
Art.1, c.7	Detassazione incrementi retributivi	Applicazione imposta sostitutiva del 5% su incrementi contrattuali	Ai lavoratori dipendenti del settore privato, con reddito di lavoro dipendente fino a 33.000 euro nell'anno 2025, gli incrementi rinnovi contrattuali retributivi corrisposti nel 2026, derivanti da sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati ad imposta sostitutiva del 5% , salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro	01/01/2026	<p>Va chiarito quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quali tipologie di contratti saranno considerati “abilitati” alla detassazione; • se rientrano anche gli aumenti già in essere al 01/01/2026 o solo quelli con decorrenza da tale data; • se la detassazione dovrà essere applicata anche agli altri elementi contrattuali su cui gli aumenti hanno incidenza (13ma, 14ma, monetizzazione permessi non goduti etc.) • come considerare la presenza di eventuali altri redditi diversi da quelli di lavoro dipendente

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
Art.1, c. 8	Detassazione premi	Detassazione dei premi al 5% stabilita dalla L. n. 207/2024 limitata al 2025	La detassazione dei premi al 5% stabilita dalla L. n. 207/2024 per il triennio 2025-2027 è stata limitata al solo anno 2025	01/01/2026	Vedere comma successivo
Art.1, c.9	Detassazione premi e partecipazione agli utili	Riduzione detassazione premi dal 5% all'1% per il biennio 2026-2027	Ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili ex art.1, c. 182, L.208/2015, erogati nel 2026 e 2027, sarà applicata un' imposta sostitutiva dell'1% per un importo massimo fino a 5.000 euro per anno (restano ferme le altre regole)	01/01/2026	Sostituisce detassazione al 5% in vigore al 31.12.25
Art. 1, c.10	Detassazione lavoro notturno e festivo (generalità dei settori escluso turismo)	Detassazione lavoro notturno e festivo e indennità di turno (generalità dei settori) al 15%	Le somme erogate nel 2026 ai lavoratori dipendenti del settore privato, con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro per il 2025, a titolo di: maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e prestato nel giorno di riposo settimanale, nonché indennità di turno e similari per lavoro a turni, saranno assoggettati ad imposta sostitutiva del 15% , su un importo massimo annuale di 1.500 euro e salvo rinuncia espressa del lavoratore. E' escluso il settore turismo e terme, interessato dal comma 18	01/01/2026	Va chiarito come considerare la presenza di eventuali altri redditi diversi da quelli di lavoro dipendente

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
Art.1, c.11	Esenzione da imposte del 50% dei dividendi corrisposti ai lavoratori partecipanti alla gestione d'impresa	Esenzione da imposte del 50% dei dividendi corrisposti ai lavoratori partecipanti alla gestione d'impresa di cui all'art.6 della L. n. 76/2025	Prorogata a tutto il 2026 l'esenzione dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare dei dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato ex art.6, L. n. 76/2025, per un importo non superiore a 1.500 euro annui	01/01/2026	
Art.1, c.14	Esenzione fiscale e contributiva buoni pasto elettronici	Esenzione fiscale e contributiva buoni pasto elettronici fino a 10 euro al giorno	Elevata da 8 a 10 euro al giorno l'esenzione fiscale e contributiva buoni pasto elettronici	01/01/2026	Va chiarito se rientrano in tale nuovo limite solo i buoni materialmente posti a disposizione del lavoratore dal 01/01/2026, o anche quelli già ceduti al 31/12/2025 ma non ancora spesi
Art.1, c. 18	Trattamento integrativo settore turistico, ricettivo e termale	Trattamento integrativo settore turistico, ricettivo e termale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario	Trattamento integrativo per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026 al personale del settore turistico, somministrazione di alimenti e bevande, ricettivo e termale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, su espressa richiesta del lavoratore e limitata ai titolari di reddito lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel 2025	01/01/2026-30/09/2026	Il funzionamento pare identico alle precedenti versioni del trattamento; il datore di lavoro eroga il trattamento integrativo su richiesta del lavoratore e compensa il credito in F24

PENSIONI E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
Art. 1, commi 162-163	Ape sociale	Estensione dei destinatari delle norme sull'Ape sociale	<ul style="list-style-type: none"> estensione fino al 31 dicembre 2026 delle disposizioni in materia di APE sociale a favore dei soggetti in possesso dei relativi requisiti; applicazione delle norme che semplificano la procedura di accesso alla misura anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni specificate nel corso del 2026, incrementando la relativa autorizzazione di spesa; incremento dell'autorizzazione di spesa pari a 170 milioni di euro per il 2026, 320 milioni per il 2027, 315 milioni per il 2028, 270 milioni per il 2029, 121 milioni per il 2030 e 28 milioni di euro per l'anno 2031; il divieto di cumulo con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, salvo si tratti di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro l'anno lordi. 		Estensione fino al 31 dicembre 2026 delle disposizioni in materia di APE sociale a favore dei soggetti in possesso dei relativi requisiti

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
Art.1, cc. da 185 a 198	Pensioni	Incremento dei requisiti anagrafici e contributivi ai fini dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita.	Incremento dei requisiti anagrafici e contributivi ai fini dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita. Il prossimo incremento è fissato al 2027 e sarà pari ad un mese, mentre dal 1° gennaio 2028 troverà piena applicazione e si estenderà a 3 mesi. Tale incremento non si applicherà a coloro che svolgono attività gravose o usuranti	1/1/2027 - 1/1/2028	
Art.1, cc. da 199 a 200	Regolamentazione fondi di previdenza complementare	Nuovi investimenti per i Fondi Pensione	La Legge di Bilancio amplia il perimetro nel quale i fondi pensione possono investire il proprio patrimonio, mantenendo fermo, in ogni caso, il principio che gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato sono mantenuti a livelli prudenziali. Viene contemplata inoltre la possibilità per i fondi pensione di investire, in strumenti finanziari emessi da società ed enti operanti prevalentemente nella elaborazione o realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, incluse quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia		L'individuazione dei limiti massimi di investimento nelle attività finanziarie è demandata ad un decreto ministeriale.

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
Art.1, c.201 lett. a)	Contributi versati ai fondi di previdenza complementare	Aumento deducibilità contributi versati ai fondi di previdenza complementare	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento deducibilità contributi versati ai fondi di previdenza complementare da 5.164 euro a 5.300 euro anno. • Aumento della deducibilità dell'eccedenza dell'importo di 5.164 per i lavoratori di prima occupazione, limitatamente ai primi 5 anni di iscrizione al fondo nei successivi 20 anni, per un importo non superiore alla metà del predetto limite di 5.164 euro 	01/07/2026	Va chiarito come coordinare l'entrata in vigore dal 01/07/2026 stabilita dal successivo comma 202 con la deduzione per periodo d'imposta 2026
Art.1, c.201 lett. b)	Modifiche prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare	Modifica delle erogazioni delle prestazioni e adeguamento delle regole fiscali	<p>Il comma 201 modifica la disciplina della previdenza complementare, introducendo nuove tipologie di rendita oltre alla rendita vitalizia, estendendo l'importo liquidabile in capitale (dal 50% al 60%) e adeguando le regole fiscali e di cedibilità/pignorabilità per queste nuove forme.</p> <p>Nella fattispecie è stato previsto:</p> <p>a) Introduzione di diverse tipologie di rendita (non solo vitalizia) per le forme di previdenza complementare a contribuzione definita, con relative regole tributarie.</p> <p>b) Elevazione dal 50% al 60% del limite dell'importo liquidabile in capitale rispetto al montante accumulato.</p> <p>c) Estensione delle regole di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità (già vigenti per rendita e capitale) anche alle nuove tipologie di rendita e a RITA</p>	01/01/2026	

ARTICOLO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE NOVITÀ	COSA CAMBIA?	DECORRENZA	NOTE
Art.1, c. 203	Previdenza complementare – conferimento del TFR al fondo di tesoreria Inps	Ampliamento della platea degli obbligati al conferimento al fondo tesoreria Inps	Sono obbligati a versare il TFR al fondo di tesoreria Inps tutti i datori di lavoro che in qualsiasi anno successivo a quello di inizio attività raggiungano i 50 dipendenti , prendendo come riferimento la media dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente il periodo di paga considerato; solo per il biennio 2026-2027 tale soglia è elevata a 60 addetti e, dal 2032, ridotta a 40	01/01/2026	Va chiarito se, come pare dal tenore letterale della norma, rientrano nell'ambito di applicazione della norma tutti i datori che già nel 2025 occupavano mediamente 60 addetti; in tal caso il conferimento al fondo di tesoreria decorrerebbe da gennaio 2026. Si attende specifica circolare Inps
Art.1, c. 204	Previdenza complementare – scelta del conferimento del TFR alla previdenza complementare	Riduzione del periodo di scelta per il lavoratore	Il lavoratore ha facoltà di esprimere la scelta di conferire il TFR alla previdenza complementare o di tenerlo in azienda entro 60 gg. dall'assunzione. In mancanza il datore di lavoro procederà con il conferimento alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente periodo, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale. In assenza di accordi e contratti, il conferimento sarà effettuato alla forma pensionistica residuale (fondo Cometa)	01/07/2026	

